

Dott. Enrico Guarducci
Dott. Domenico Ciafardoni
Dott. Salvatore Marchese
Dott. Gianluca Bogini
Dott. Giulio Nicolò Campagni
Dott. Nicola Sportolari
Dott. Marco Battistini
Dott.ssa Veronica Bonciarelli

Ai Preg.mi
Signori Clienti
Loro Sedi

Circolare n. 9/2026

Perugia, 10 febbraio 2026

DICHIARAZIONE ANNUALE IVA

Entro il prossimo **30 aprile 2026** dovrà essere presentata la **dichiarazione annuale autonoma IVA per l'anno 2025 (IVA/2026)**, contenente i dati inerenti alle operazioni rilevanti ai fini iva effettuate **nell'anno 2025**.

La dichiarazione consente di calcolare il saldo annuale dell'imposta, determinando se il contribuente ha un debito d'imposta da versare o un credito da riportare agli anni successivi (o da richiedere a rimborso).

E' confermata la possibilità di non presentazione della LI.PE relativa al 4° trimestre 2025, laddove la dichiarazione Iva 2026 venga trasmessa entro il 28/02/2026 e sia compilato il quadro VP, che accoglie i dati previsti per la detta LI.PE.

Obbligo di presentazione – soggetti esonerati

L'obbligo di presentazione è previsto per tutti titolari di partita IVA, esercenti attività d'impresa ovvero attività artistiche o professionali, anche laddove nel periodo d'imposta non abbiano effettuato alcuna operazione imponibile.

Rimangono esonerati da tale adempimento:

- *i contribuenti che hanno registrato esclusivamente **operazioni esenti** (questo esonero non si applica se il contribuente ha effettuato operazioni imponibili anche se riferite a attività gestite con contabilità separata)*
- *i contribuenti che per tutto l'anno di sono avvalsi del **regime forfetario** per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti e professioni, previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;*
- *i **produttori agricoli esonerati** dagli adempimenti ai sensi dell'art. 34 comma 6, 1° e 2° comma (volume d'affari inferiore ad Euro 7.000);*
- *le **imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda;***
- *i soggetti passivi d'imposta, **residenti in altri Stati membri della Unione Europea**, nell'ipotesi di cui all'art. 44, comma 3, secondo periodo del D.L. n. 331 dl 1993, e cioè se hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA;*
- *le **associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza fini di lucro e associazioni pro-loco.***

Modifiche al modello 2026

Il modello riporta poche variazioni rispetto al 2025 (iva 2024) ed in particolare:

Rigo VA15: da barrare solo se società non operativa. Non deve più essere specificata la durata della qualifica di società d'accomando che comporta il divieto di detrazione dell'eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione.

VA15 Società di comodo 1

Rigo VX4, nel quale è stato eliminato il riquadro contenente l'attestazione di operatività

Rigo VE38, in considerazione della non immediata operatività del reverse charge previsto dalla L. di bilancio 2025, previsto un regime transitorio relativo alle prestazioni di servizi rese ad imprese di trasporto, movimentazioni merci e logistica.

Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti di cui all'art. 17-ter	1		,00
VE38 Prestazioni di servizi rese a imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica di cui all'art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024	2	,00	3 ,00

Nuovo rigo VJ30, riservato agli acquisti di servizi da parte delle imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica, nel caso di applicazione del regime transitorio opzionale, di cui sopra

SEZIONE 2 Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica	VJ30 Acquisti di servizi da parte di imprese di trasporto, movimentazione merci e logistica (art. 1, commi da 59 a 63, l. n. 207/2024)	1	,00	2	,00
--	---	---	-----	---	-----

Detraibilità - casistiche

Di seguito si riportano le differenti casistiche che riguardano la detraibilità dell'iva entro la scadenza del 30 aprile 2026:

- fatture per operazioni effettuate nel 2025, ma ricevute e registrate a gennaio del 2026 (fatture a cavallo d'anno): il diritto alla detrazione si potrà esercitare solo nel 2026 (anche se le fatture sono state ricevute e registrate entro il 15 gennaio 2026);
- fatture datate 2025 e ricevute nel 2025, registrate nel 2026, entro il 30/04/2026: il diritto alla detrazione potrà essere esercitato al più tardi nella dichiarazione annuale Iva relativa al 2025. Si rende necessaria la predisposizione di un registro Iva sezionale, facendo concorrere l'imposta medesima alla formazione del saldo della dichiarazione Iva annuale del 2025;
- fatture per operazioni effettuate e ricevute nel 2025, ma registrate dopo il 30 aprile 2026: decadenza dal diritto di detrazione dell'imposta. Per recuperare l'Iva è solo possibile presentare una dichiarazione Iva integrativa a favore per l'anno 2025 entro il termine di decadenza dell'accertamento (5° anno successivo).

Ravvedimento operoso

Entro la scadenza del 30 aprile 2026 spira il termine per effettuare il ravvedimento operoso con la riduzione a 1/8 per le violazioni relative agli adempimenti Iva 2025, quali omessi versamenti, splafonamento Iva, Li.Pe. errate; etc.

La sanzione ridotta per il ravvedimento è pari a:

- a 1/10 del minimo, nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza;
- a 1/9 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
- a 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno

- nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- a 1/7 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre un anno dall'omissione o dall'errore;
 - a 1/6 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), non preceduto dalla constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997);
 - a 1/5 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata inviata comunicazione di adesione al verbale (prevista dall'articolo 5-quater del decreto legislativo n. 218 del 1997) e, comunque, prima della comunicazione dello schema di atto (di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000); sono esclusi da tale regolarizzazione i casi di mancata o infedele memorizzazione dei corrispettivi, o mancata installazione dei misuratori fiscali o registratori telematici;
 - a 1/4 del minimo, se la regolarizzazione avviene dopo la comunicazione dello schema di atto (di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge n. 212 del 2000), relativo ad una violazione constatata mediante processo verbale (ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 4 del 1929), senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione (ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo n. 218 del 1997);
 - a 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni. Decorso il termine di novanta giorni, le dichiarazioni annuali, in base all'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, si considerano sempre "omesse". In tal caso, la definizione spontanea della sanzione in misura ridotta è esclusa.

Versamento iva dovuta

Nella seguente tabella si riepilogano le scadenze di versamento del saldo iva

GUARDUCCI LORENZINI & ASSOCIATI

Dottori Commercialisti

VERSAMENTO SALDO IVA 2025					
entro il 16.03.2026		entro il 30.06.2026		entro il 30.07.2026	
unica soluzione	forma rateale (max 10 rate*)	unica soluzione	forma rateale (max 7 rate*)	unica soluzione	forma rateale (max 6 rate*)
	prima rata entro il 16.03.2026;		importo dovuto + maggiorazione dell'1,60%;		importo dovuto maggiorato dell'1,60%
	rate successive entro il 16 di ogni mese(**)	importo dovuto + maggiorazione dell'1,60%	prima rata entro il 30.06.2026,	importo dovuto maggiorato dell'1,60%	+ ulteriore maggiorazione dell' 0,40%;
	+ interessi di rateazione dello 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima.	(0,4% per mese o frazione di mese a partire dal 16 marzo)	rate successive entro il 16 di ogni mese (**)		prima rata entro il 30.07.2026,
			+ interessi di rateazione 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima	+ ulteriore maggiorazione dell' 0,40%	rate successive entro il 16 di ogni mese (**)
					+ interessi 0,33% mensile per ogni rata successiva alla prima
(*) ultima rata non oltre il 16.12.2026					
(**) Le rate in scadenza il mese di agosto slittano al 20.08.2026 per effetto del differimento del periodo feriale					

Credito iva - compensazioni – visto di conformità

I soggetti che hanno un credito IVA annuale devono manifestare la preferenza per una delle seguenti opzioni:

→ riporto a nuovo del credito per utilizzarlo nelle successive liquidazioni IVA;

→ utilizzazione del credito in compensazione orizzontale.

Dal 1° gennaio 2026 è possibile compensare il credito Iva 2025:

→ fino ad Euro 5.000 ==> può essere utilizzato dal 16/01/2026 senza particolari limitazioni;

→ oltre Euro 5.000 ==> può essere utilizzato solo dal 10^ giorno successivo alla presentazione della dichiarazione Iva, con apposizione di visto di conformità (visto “pesante”) che può essere:

- ❖ firma di un professionista abilitato ed iscritto all’elenco DRE che assume il diretto controllo e la responsabilità delle scritture contabili tenute direttamente dal contribuente, che predispone la dichiarazione annuale Iva e la trasmette telematicamente;
- ❖ firma da parte dell’organo preposto al controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del c.c. (società di capitali, nei casi previsti).

Il visto non è necessario:

- per le start up innovative (ex art.25 del D.L. 179/2012), iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese, fino ad Euro 50.000;
- per i soggetti ISA che beneficiano del regime premiale:
 - fino ad Euro 70.000 annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l'anno 2024, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024;
 - fino ad Euro 50.000 annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 8 ma inferiore a 9 per l'anno 2024, oppure almeno pari a 8,5 come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.
- per i contribuenti ISA che hanno aderito al concordato preventivo biennale di cui al D.Lgs. 13/2024, fino ad Euro 70.000 per il biennio 2024-2025 o per il biennio 2025-2026.

Il limite massimo di compensazioni effettuabili nel 2026 tramite Mod. F24 risulta fissato in Euro 2.000.000.

La compensazione verticale (iva con iva) è consentita senza limitazioni temporali e/o quantitative.

Si ricorda che a decorrere dal 1/7/2024 è in vigore un generale divieto **di compensazione** in presenza di ruoli scaduti o accertamenti esecutivi affidati in riscossione, di importo complessivamente **superiore ad Euro 50.000**.

Rimborsi

L'art. 38 -bis del DPR 633/72 prevede:

- l'esecuzione dei rimborsi fino ad Euro 30.000,00 senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, richiesti dai soggetti non considerati "a rischio";
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore ad Euro 30.000,00 senza prestazione della garanzia presentando la dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità, o in alternativa, con la sottoscrizione dell'organo di controllo contabile e una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti il possesso di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori ad Euro 30.000,00 solo nelle ipotesi di situazioni di "rischio".

I soggetti ISA che beneficiano del regime premiale sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore ad Euro 70.000 annui, in presenza di un livello di affidabilità almeno pari a 9 per l'anno 2024, oppure come media semplice dei livelli di affidabilità per gli anni 2023 e 2024.

Analogamente, i contribuenti che hanno aderito per il biennio 2024-2025 o per il biennio 2025-2026 al concordato preventivo biennale, sono esonerati dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA di importo fino ad Euro 70.000.

* * * * *

In vista del prossimo adempimento di cui sopra, Vi invitiamo a trasmetterci **entro il giorno 24.02.2026** la seguente documentazione:

- **riepiloghi IVA periodici (mensili o trimestrali);**
- **riepilogo annuale dettagliato di tutte le operazioni attive e passive, con separata indicazione di:**
 - ✓ acquisti e vendite per aliquota iva;
 - ✓ acquisti e vendite intracee, con indicazione autofatture;
 - ✓ acquisti e vendite extracee con bollette doganali e ammontare complessivo delle importazioni effettuate distinte per aliquota IVA, evidenziando l'imponibile e l'IVA;
 - ✓ suddivisione delle cessioni intracomunitarie tra cessioni di beni e prestazioni di servizi;
 - ✓ prestazioni di servizi: ammontare delle prestazioni di servizio non soggette ad Iva ai sensi dell'art. 7 rese nei confronti di soggetti passivi esteri, considerato che nella determinazione del volume di affari rientrano anche le operazioni che non sono soggette all'Iva in quanto carenti del requisito della territorialità (articoli da 7 a 7-septies, Dpr 633/1972);.
 - ✓ operazioni con San Marino: totale operazioni come segue:
 - ammontare delle cessioni di beni effettuate ad operatori sanmarinesi;
 - ammontare degli acquisti di beni dalla Rep. di S.Marino senza indicazione dell'IVA in fattura;
 - ammontare degli acquisti di beni dalla Rep. di S.Marino con indicazione dell'IVA in fattura.
 - ✓ operazioni con Città del Vaticano: totale operazioni distinto tra imponibile e Iva applicata;
 - ✓ cessioni non imponibili effettuate a seguito di lettere d'intento ricevute;
 - ✓ importo degli acquisti da soggetti minimi art. 1 c. 100 Legge 244/2007, art. 27 c.1/2 DL 98/2011, art. 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014, con separata indicazione di questi ultimi acquisti;
 - ✓ acquisti con iva oggettivamente detraibile (ex art.19 bis 1);
 - ✓ acquisti con iva soggettivamente detraibile (ex art.19 comma 2, art.19 bis 2 e altri regimi particolari che limitano la detraibilità dell'iva sugli acquisti);
- imponibile delle operazioni effettuate nei confronti dei condomini;
- operazioni sia attive che passive con applicazione del **reverse charge**, distinte tra le diverse tipologie:
 - ✓ cessioni di rottami ed altri materiali di recupero (oltre che di pallets recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo);
 - ✓ prestazioni di servizi rese nel settore edile dai subappaltatori;
 - ✓ cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato per le quali il cedente abbia optato per l'imposizione;
 - ✓ cessioni di telefoni cellulari;
 - ✓ cessioni di microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché dispositivi a circuito integrato, con riferimento alle cessioni intermedie della filiera commerciale di detti prodotti, con ciò escludendo l'ultimo passaggio al consumatore finale
 - ✓ prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione di impianti e di completamento relative a edifici;
 - ✓ operazioni del settore energetico;
- operazioni con applicazione del meccanismo dello **split payment** per operazioni attive effettuate vs. Pubblica Amministrazione;
- copia dei **mod. F24 relativi a versamenti IVA per l'anno 2054**, compresi quelli con i quali sia stata effettuata una compensazione dell'IVA a credito dell'anno 2024 e quelli inerenti ravvedimenti operosi;
- istanza/e di **rimborso dei crediti IVA infrannuali 2025** o richieste di utilizzo in compensazione con relativi modelli F24;
- **copia LI. PE** inviate telematicamente all'Agenzia, se adempimento non curato dallo studio.

- fotocopia delle **fatture di cessione di beni strumentali**;
- **ripartizione delle vendite** e delle prestazioni imponibili (con distinzione tra imponibile ed IVA) suddivise tra quelle effettuate nei confronti di consumatori finali e quelle effettuate nei confronti di soggetti titolari di partita IVA, e per questi ultimi, in presenza di più unità locali, la ripartizione sulla base della Regione in cui è avvenuta la vendita (non rileva la destinazione della merce ma la sede o unità locale del venditore);
- **ripartizione del totale degli acquisti**, al netto dell'IVA, distinto tra:
 - ✓ acquisti di beni strumentali ammortizzabili;
 - ✓ acquisti di beni strumentali non ammortizzabili (es. leasing attrezzature, affitti immobili, ecc.);
 - ✓ acquisti di merce e/o beni destinati alla produzione di beni e servizi.

E' necessario inoltre:

A) Per i soggetti che hanno effettuato operazioni intracomunitarie:

- ✓ tutti gli elenchi INTRASTAT presentati (solo frontespizio) ed eventuale prospetto di raccordo in presenza di discordanze con la contabilità.

B) Per i soggetti esportatori abituali, con utilizzo del plafond:

- ✓ ammontare complessivo delle esportazioni effettuate e degli utilizzi del plafond IVA distinti per mese e per tipologia di acquisto (utilizzati all'interno; all'importazione).

C) Per i soggetti che hanno emesso autofatture ai sensi dell'art. 17 DPR 633/72:

- ✓ ammontare complessivo degli acquisti di cui all'art. 17 comma 3 distinti per aliquota IVA evidenziando l'imponibile e l'IVA esposti nella autofattura.

D) Per i soggetti che hanno emesso o incassato fatture con iva ad esigibilità differita negli esercizi successivi (art. 32 D.L. 83/2012)

- ✓ l'ammontare delle operazioni effettuate nell'anno con IVA esigibile in anni successivi;
- ✓ l'ammontare delle operazioni effettuate in anni precedenti con IVA esigibile nel 2024.

Si segnala in ultimo che per quanto attiene il quadro VH, in considerazione dell'obbligo di presentazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche iva, la compilazione è prevista esclusivamente qualora si intenda inviare, integrare o correggere dati omessi, incompleti o errati delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche stesse.

Si invita la Spett.le Clientela a segnalare eventuali particolarità riguardanti le proprie specifiche situazioni, necessarie o utili alla compilazione della dichiarazione (es. ravvedimenti, mancati versamenti, ecc.).

Cordialità